



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

### COMUNICATO UFFICIALE N° 300/C.D.T. 21

DEL 22 GENNAIO 2013

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 22 gennaio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

### APPELLI

#### **Procedimento n°86/A**

A.S.D. VIRTUS TERMINI (PA), avverso squalifica per cinque gare calciatore Palumbo Giovanni - Campionato C5 C1 Gara Virtus Termini/Arcobaleno Ispica del 22/12/2012 – C.U. N° 267/40 C5 del 03/01/2013

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Virtus Termini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che la sanzione venga ridotta in relazione al fatto che si sarebbe trattato di un gesto di nervosismo non caratterizzato da violenza, tesi questa ribadita in sede di comparizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il referto di gara, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 16' del 2° tempo il calciatore Palumbo Giovanni veniva espulso per avere dato una gomitata in faccia ad un calciatore avversario. Lo stesso calciatore, al termine della gara, reiterava l'aggressione ai danni dell'avversario colpendolo con un pugno al volto.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione comminata dal giudice di prime cure è congrua e non meritevole di alcuna riduzione in ragione del comportamento reiteratamente violento posto in essere dal Palumbo Giovanni.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata.

### **Procedimento n°89/A**

A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME), avverso squalifica fino al 31.10.2013 calciatore Ravidà Marco - Campionato Promozione Girone "B" Gara Igea Virtus Barcellona/Spadaforese del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Igea Virtus Barcellona, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che la sanzione venga ridotta in relazione al fatto che si sarebbe trattato di un gesto sì violento ma dovuto alla vigoria dell'entrata determinata dalla tensione della gara, non connotato dalla volontà diretta a causare un grave danno fisico all'avversario.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che la chiesta audizione del calciatore Ravidà Marco non è ammissibile in quanto non è il reclamante.

Sempre in via preliminare si osserva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1, fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di svolgimento di gare.

Inoltre non è ammissibile la richiesta di acquisire e visionare il filmato della gara non ricorrendone i presupposti in quanto, come più volte ribadito da questa Commissione Disciplinare, i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, solo nel caso in cui questi offrano piena garanzia tecnica e documentale e dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione (art. 35 comma 1.2 C.G.S.).

Nel merito, ed in particolare dalla lettura del rapporto dell'arbitro, unico documento utilizzabile, si evince che l'intervento è stato connotato non solo da una particolare vigoria ma anche quando il calciatore avversario, per la dinamica dell'azione, non era più in possesso del pallone per averlo nel frattempo calciato. A seguito di detto intervento quest'ultimo ha subito una grave lesione che ne ha determinato il ricovero.

Ciò posto, pur considerando la gravità del comportamento posto in essere dal Ravidà, si ritiene che la squalifica debba essere rideterminata in termini più equi, dovendosi comunque tenere conto del suo ruolo di capitano, in quanto l'intervento in questione, se pur dalle conseguenze gravi, appare comunque connotato certamente da una colpa grave in quanto egli doveva rappresentarsi che intervenendo in maniera così vigorosa sul calciatore avversario avrebbe potuto causargli dei gravi danni fisici, come in effetti è poi avvenuto.

In ragione delle superiori considerazioni si ritiene rideterminare la squalifica come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del reclamo squalifica il calciatore Ravidà Marco fino al 21 aprile 2013.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Procedimento n°90/A**

A.S.D. NUOVA IGEA (ME), avverso inibizione fino al 15.03.2013 sig. Accetta Giuseppe; inibizione sino al 05.03.2013 sig. Chiofalo Natale Massimo; squalifica fino al 10 febbraio 2013 allenatore sig. Alacqua Lorenzo, squalifica per tre gare calciatori Puzone Andrea e Quattrocchi Carmelo - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Atl. Gela/Nuova Igea del 05/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Nuova Igea, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione è inammissibile per quanto riguarda la posizione dell'allenatore sig. Alacqua Lorenzo ai sensi dell'art.45 comma 3 lett. b) del C.G.S. in quanto la squalifica a suo carico non è superiore ad un mese.

Nel merito questa Commissione Disciplinare Territoriale osserva che la reclamante non contesta i fatti così come riportati dal direttore di gara che, ai sensi dell'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena fede dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di svolgimento della gara.

Il ragione di quanto sopra le sanzioni a carico dei dirigenti Accetta Giovanni e Chiofalo Natale massimo appaiono congrue in relazione ai fatti loro rispettivamente ascritti e non meritevoli di alcuna riduzione. Così come non appare meritevole di riduzione la squalifica a carico del calciatore Quattrocchi Carmelo in quanto congrua anche in relazione al ruolo di capitano assunto.

Di contro il reclamo deve trarre accoglimento limitatamente alla squalifica inflitta al calciatore Puzone Andrea che va ridotta come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore sig. Alacqua Lorenzo. Ridetermina in due gare effettive la squalifica a carico del calciatore Puzone Andrea. Rigetta per il resto il proposto reclamo.

Per l'effetto senza addebito di tassa.

### **Procedimento n° 91/A**

A.S.D. REAL AVOLA (SR), avverso squalifica allenatore Sig. Tosto Lucio fino al 31/01/2013 e calciatore Sig. Crisafulli Domenico per 3 gare - Gara Campionato Eccellenza Girone "B" Orlandina/ Real Avola del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Real Avola, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto appello è inammissibile per ciò che concerne la squalifica a carico dell'allenatore Sig. Lucio Tosto. E' noto infatti che ai sensi dell'art. 45 n° 3 lett. B non sono impugnabili in alcun sede i provvedimenti di squalifica per i tecnici, fino a un mese.

Per quanto riguarda invece la posizione del calciatore Sig. Crisafulli Domenico si rileva che la sanzione appare passibile di riduzione trattandosi di episodio isolato avvenuto in unico contesto al termine della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello relativamente alla posizione dell'allenatore Sig. Tosto Lucio e ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Crisafulli Domenico.

Senza addebito di tassa.

### **Procedimento n° 93/A**

A.S.D. NUOVA INDIPENDENTE (ME), avverso squalifica calciatore Sig. Cutroneo Christian fino al 15/07/2013 - Gara 3^ categoria girone C ME Francavilla/Nuova Indipendente del 05/01/2013 – C.U. N° 34 del 10/01/2013 D.P.Me.

La Società A.S.D. Nuova Indipendente propone appello avverso al provvedimento sopra indicato, sostenendo che il calciatore Sig. Cutroneo si è limitato a proteste verbali e a “una tiratina di maglietta” dell'arbitro, solo al fine di attirarne l'attenzione dopo l'espulsione e senza alcuna conseguenza fisica nei suoi confronti. Chiede pertanto che la sanzione sia ridotta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.

A norma dell'art. 35 n. 1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto è dato leggere che il Sig. Cutroneo, all'11° del 2° tempo, veniva espulso perché per protesta avverso ad una decisione tecnica, spingeva e strattonava l'arbitro, insultandolo e cercando poi di aggredirlo nonostante l'intervento di alcuni compagni di squadra. Il predetto reiterava poi la condotta, indugiando ad abbandonare il terreno di gioco e poi continuando negli insulti, dall'area antistante gli spogliatoi, fino all'arrivo dei carabinieri.

Sono pertanto da disattendere le considerazioni difensive perchè non rispondenti alle risultanze ufficiali. La sanzione va comunque contenuta nei limiti di cui in dispositivo, pur mantenendone l'afflittività a norma di regolamento, non ravvisandosi nella fattispecie connotati di particolare violenza e non essendosi determinate conseguenze, per quanto accaduto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, determina a tutto il 15/06/2013 la squalifica a carico del calciatore Cutroneo Christian.

Senza addebito di tassa.

### **Procedimento n° 95/A**

A.S.D. PELORO ANNUNZIATA (ME), avverso inibizione dirigente Sig. Lo Nostro Stellario fino al 15/04/2013 - Gara 2^ categoria girone F ME Usclo Pace/Calatabiano del 05/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013.

La Società A.S.D. Peloro Annunziata propone appello avverso al provvedimento sopra indicato, sostenendo che il dirigente Sig. Lo Nostro Stellario si è introdotto sul terreno di gioco, durante la gara tra altre società, in quanto intento al proprio lavoro nell'impianto, appunto gestito dalla A.S.D. Peloro Annunziata a seguito di regolare affidamento dal Comune di Messina.

L'intervento del direttore di gara, a dire dell'appellante, ha generato un inutile e dannoso diverbio, a seguito del quale è stata adottata dal Giudice Sportivo Territoriale una sanzione meritevole di riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.

A norma dell'art. 35 n. 1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto è dato leggere che il Sig. Lo Nostro assumeva grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro che poi, a fine gara, tentava di aggredire.

Sono pertanto da disattendere le considerazioni difensive, a nulla rilevando che il Sig. Lo Nostro sia incaricato della gestione dell'impianto, in quanto a termine di regolamento non è ammesso che nel corso dello svolgimento della gara entrino nel terreno di gioco persone estranee ai partecipanti. Risulta esagerata la reazione del Sig. Lo Nostro ad un legittimo e doveroso intervento del direttore di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00)

### **Procedimento n° 97/A**

A.S.D. FUTSAL MESSINA (ME), avverso squalifica per quattro gare calciatore Smedile Gaetano - Gara C5 serie C1 "A" Catania C5/Futsal Messina del 12/01/2013 – C.U. N° 289/42 C5 del 16/01/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Futsal Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento del proprio tesserato, ne dà una versione riduttiva ed in particolare sostiene che il sig. Smedile ha sì protestato, senza però eccedere in comportamenti da potere definire minacciosi, avendo solo contestato garbatamente e educatamente una decisione arbitrale adottata nel corso della gara.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare, dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore sig. Smedile Gaetano, a fine gara, assumeva contegno particolarmente irrispettoso, offensivo e minaccioso.

Non è pertanto pienamente riscontrabile quanto asserito dall'appellante circa il comportamento del calciatore a fine gara, a suo dire autore di proteste espresse in maniera garbata ed educata.

L'appello può tuttavia trovare parziale accoglimento e la sanzione ridotta come in dispositivo, commisurandola all'effettiva portata delle espressioni usate dal sig. Smedile, solo lontanamente minacciose e poste in essere in unico contesto, senza il verificarsi di conseguenza alcuna.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in tre giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Sig. Smedile Gaetano.  
Senza addebito di tassa reclamo.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/01/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**